Allegato B

**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

Il/La Sig./Sig.ra [●], C.F. [●], nato/a [●], il [●] e residente a [●] in via [●] n. [●]

oppure

La società [●], C.F. e P.IVA [●], con sede legale in, via [●] n., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. [●], nato/a a [●], il [●] domiciliato/a presso la sede della società (PEC: [●])

di seguito “Parte Ricevente”

**PREMESSO CHE:**

1. la società OMR Italia Spa (d'ora in avanti "Parte Divulgatrice"), è proprietaria di un complesso immobiliare ad uso industriale ubicato in Concorezzo (MB), Via G. Brodolini N.22/26 (“immobile”);
2. In data 18/06/2025 è stato pubblicato “Invito ad offrire e relativa procedura competitiva di selezione per la vendita del complesso immobiliare ad uso industriale di proprietà della OMR Italia Spa” (d'ora in avanti "Bando");
3. Parte Ricevente è interessata a valutare un'eventuale partecipazione alla procedura competitiva e, pertanto, necessita di prendere visione della documentazione indicata nel Bando e, in generale, di ricevere ogni ulteriore informazione utile afferente al complesso immobiliare ad uso industriale (d'ora in avanti "lnformazioni Riservate");
4. in ragione di quanta sopra e in ottemperanza a quanto previsto nel Bando, Parte Ricevente intende sottoscrivere il presente accordo di riservatezza (d'ora in avanti "Accordo");
5. è, quindi, intenzione delle Parti, con il presente Accordo, disciplinare il trattamento delle lnformazioni Riservate trasferite;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

alla luce delle considerazioni sopra esposte e degli impegni reciprocamente assunti, le Parti concordano quanto segue:

1. Definizioni

“**Rappresentanti**” di una Parte significa gli amministratori, i funzionari, i dipendenti, gli agenti e i consulenti (inclusi, senza limitazioni, avvocati, revisori contabili, consulenti, istituti di credito, banche d’affari e consulenti finanziari) di tale Parte.

“**Informazioni Riservate**” significa ogni e qualsiasi informazione comunicata (prima, a partire da o dopo la Data di Efficacia) dalla Parte Divulgatrice alla Parte Ricevente, sia direttamente sia indirettamente, in forma scritta, orale o tramite rappresentazione grafica o a seguito di presa visione di supporti tangibili quali documenti, modelli, campioni o informazioni relative agli affari, alle attività, al portafoglio clienti, come anche le analisi o qualsiasi altro documento predisposto da ciascuna Parte o dai suoi Rappresentanti che contengano o altrimenti riflettano le informazioni ora dette. Dette Informazioni Riservate saranno trasmesse in formato informatico o cartaceo da parte della Società, contenenti le sole ed esclusive Informazioni Riservate che la Società intenderà mettere a disposizione della Parte Ricevente per una completa e sufficiente gestione delle attività da parte di quest’ultima.

“**Controllanti o Controllate**”, se usato in riferimento ad una delle Parti di questo Accordo, significa un’altra persona o società che direttamente o indirettamente, per mezzo di uno o più intermediari, controlla, è controllata da o è soggetta a comune controllo con tale parte.

1. Informazioni di natura non riservata

Le Informazioni Riservate non includono in ogni caso le informazioni che la Parte Ricevente può dimostrare sulla base di documenti, registri o altre evidenze che: (i) sono diventate di dominio pubblico prima della divulgazione da parte della Società o dopo la divulgazione da parte della Società senza che vi sia stata alcuna azione o omissione da parte della Parte Ricevente; (ii) sono ottenute dalla Parte Ricevente tramite un terzo (diverso dalla Parte Ricevente) senza alcuna violazione delle obbligazioni di riservatezza poste a carico del terzo o della Parte Ricevente; (iii) sono elaborate autonomamente dalla Parte Ricevente senza utilizzare le (o riferirsi alle) Informazioni Riservate della Società.

1. Divieto di Utilizzo e di Divulgazione

La Parte Ricevente (inclusi i suoi Rappresentanti) non potrà utilizzare le Informazioni Riservate se non nei limiti e per le finalità strettamente necessarie in relazione allo scopo del presente Accordo. In particolare, la documentazione messa a disposizione dalla Parte Divulgatrice sarà utilizzata dalla Parte Ricevente esclusivamente al fine valutare le condizioni per partecipare alla procedura competitiva. La Parte Ricevente (inclusi i suoi Rappresentanti) non potrà divulgare le Informazioni Riservate a nessun soggetto terzo o ai suoi Rappresentanti.

1. Tutela della Riservatezza

Al fine di tutelare la riservatezza ed evitare la divulgazione e l’utilizzo non autorizzato delle Informazioni Riservate, la Parte Ricevente dovrà utilizzare lo stesso livello di diligenza, che in ogni caso dovrà essere quantomeno ragionevole, ed assumere come minimo le stesse misure normalmente adottate per tutelare le proprie informazioni di natura strettamente riservata e si impegna affinché i suoi Rappresentanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate siano vincolati da un accordo di riservatezza dal contenuto analogo alle disposizioni di questo Accordo, con effetto antecedente alla divulgazione delle Informazioni Riservate a tali Rappresentanti.

1. Assenza di Garanzie – Limitazione di Responsabilità

Le Informazioni Riservate sono messe a disposizione “così come sono”. Parte Divulgatrice non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione alla loro accuratezza, completezza, adeguatezza per qualsiasi scopo, ivi incluse garanzie di commerciabilità, adeguatezza ad uno scopo determinato ed assenza di violazione di diritti altrui.

1. Restituzione dei Materiali

Tutti i documenti e gli altri supporti concreti contenenti o raffiguranti le Informazioni Riservate, come anche qualsiasi copia dei medesimi, insieme alle relative analisi o altri documenti predisposti da ciascuna Parte o da uno dei suoi Rappresentanti che contengono o altrimenti riflettono le Informazioni Riservate, sono e restano nella proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e, su richiesta scritta, devono essere alla stessa restituiti oppure distrutti entro e non oltre 15 (quindici) giorni da tale richiesta scritta.

1. Durata

L'Accordo si intenderà perfezionato con la sottoscrizione del presente accordo e la sua efficacia non cesserà nel caso in cui la Parte Ricevente non presenti alcuna offerta, ovvero non risulti acquirente del complesso immobiliare ad uso industriale all'esito della procedura competitiva di cui in premessa.

1. Legge Applicabile

L’intera operazione sarà regolata dalla legge italiana.

9. Foro Competente

Il Foro competente a decidere in via esclusiva delle controversie nascenti dal (o connesse al) presente Accordo è il Tribunale di Monza.

10. Penale

In caso di divulgazione delle Informazioni Riservate da parte della Parte Ricevente e/o di violazioni relative al presente Accordo imputabili alla Parte Ricevente (o commesse e/o imputabili a soggetti terzi in rapporto o connessione con la Parte Ricevente), quest’ultima si obbliga sin d’ora a corrispondere a Parte Divulgatrice una penale per il complessivo importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno ulteriore.

11. Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della normativa applicabile ed in relazione ai dati personali che saranno resi disponibili in relazione al Contratto, le Parti danno atto di essersi adeguatamente informate circa le finalità, modalità e trattamento dei rispettivi dati personali, che comprendono in particolare ogni finalità connessa alla conclusione ed esecuzione del presente Accordo. Nell’ambito degli scopi sopra menzionati, il trattamento dei dati personali è effettuato con o senza l’uso di mezzi elettronici o automatizzati e, in ogni caso, mediante mezzi che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati ai sensi delle leggi applicabili. I dati personali potranno essere resi disponibili dalla Società in qualsiasi Paese all’interno dell’Unione Europea, e potranno essere comunicati a commercialisti, consulenti fiscali e legali, istituti bancari e, in generale, a qualsiasi altra entità cui sia necessario comunicare i dati ai fini del corretto conseguimento degli scopi sopra indicati o per obblighi di legge.

**[●], lì**

[●]

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

[●]

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Le Parti dichiarano che il presente Accordo è frutto di libera contrattazione, intercorsa su ogni singola clausola dello stesso, non risultando applicabile l'art. 1341 c.c.

In ogni caso, le Parti dichiarano di aver espressamente ed attentamente letto, compreso e condiviso le seguenti clausole: Art. 5 (Assenza di Garanzie – Limitazione di Responsabilità); Art. 7 (Durata), Art. 9 (Foro competente) e Art. 10 (Penale).

[●]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[●]

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**